



COMPARAZIONE
COMPARAZIONE e DIRITTO CIVILE
DIRITTO CIVILE
diretta da Gabriella Autorino e Pasquale Stanzone

TULLIO FENUCCI

**SPUNTI RICOSTRUTTIVI
DI DIRITTO COMPARATO
SU DIGNITÀ E AUTODETERMINAZIONE
ALLA FINE DELLA VITA**



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

INTRODUZIONE

Il presente lavoro intende affrontare in chiave di diritto comparato alcune questioni sollevate dalla moderna aspirazione a una morte dignitosa quale giustificazione di pratiche eutanasiche sulla scorta delle argomentazioni svolte in alcune recenti pronunce giurisprudenziali in tema di suicidio assistito.

A tal fine preliminarmente si ritiene opportuno tratteggiare alcune considerazioni sul principio di dignità, tipico della sensibilità moderna, a cui è correlato il diritto di autodeterminazione, trattandosi di elemento determinante nella scelta tra la prosecuzione della vita e l'anticipazione della morte e spesso presupposto di legislazione e giurisprudenza in tema di pratiche eutanasiche. Si porrà in evidenza così il ruolo che il suddetto principio ricopre nella relazione tra persona umana e progresso scientifico-tecnologico.

Successivamente, facendo riferimento a filosofi e storici dell'antichità greco-romana, si illustrerà l'idea di morte felice o onorata, intesa quale morte facile, rapida, indolore e al momento giusto, chiamata a volte esplicitamente eutanasia, paragonandola alla moderna aspirazione a una morte dignitosa.

Inoltre si valuterà il pericolo insito nella dignità quale discriminazione tra la vita e la morte, poiché in passato l'esistenza di vite non degne di essere vissute è stata dapprima giuridicamente teorizzata, successivamente messa in pratica dai nazisti con l'eliminazione brutale di persone inermi contro la loro volontà.

Si opererà poi una distinzione tra ordinamenti a tendenza permissiva e ordinamenti a tendenza impositiva, soffermandosi su alcuni di tali casi.

Dopo aver effettuato un più ampio e specifico richiamo all'ordinamento italiano, si prenderanno in considerazione le recenti pronunce in tema di suicidio assistito dei giudici costituzionali in Italia, Austria e Germania, da cui si evince l'importanza che l'autodeterminazione ritenuta fondata sulla dignità alla fine della vita ha ormai assunto, esaminando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre Corti in esse menzionata.

Infine, dopo aver compiuto un'analisi comparata tra le argomentazioni adoperate nella giurisprudenza costituzionale dei tre Paesi richiamati, sulla scorta di varie pronunce di Corti costituzionali nazionali e della Corte EDU il lavoro si concluderà interrogandosi sulla teoria della cd. "china scivolosa".

CAPITOLO I

RIFLESSIONI PRELIMINARI STORICO-FILOSOFICO-GIURIDICHE

SOMMARIO: 1. Principio di dignità e diritto di autodeterminazione. – 2. La morte felice nell'antichità greco-romana. – 3. Vite indegne di essere vissute. – 4. Liberalismo e comunitarismo: ordinamenti a tendenza permissiva e quelli a tendenza impositiva.

1. *Principio di dignità e diritto di autodeterminazione*

Ora innanzitutto si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sul principio di dignità e sul diritto di autodeterminazione.

All'indomani della conclusione della seconda guerra mondiale la più significativa novità del costituzionalismo a livello internazionale, evidentemente quale reazione alle atrocità naziste, è stata l'introduzione del principio di dignità¹, che appare così nella Costituzione italiana², nella Dichiarazione

¹ V. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, ed. digitale 2015, p. 185.

² V. gli articoli 3, 36 e 41 dove, come sostantivo o aggettivo, la parola è espressamente menzionata nonché, indirettamente, l'articolo 32, nella parte in cui è previsto che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Sulla novità del riferimento alla dignità umana nel testo costituzionale v. A. Valastro, *Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell'esistenza: le ricadute politiche del racconto dei vissuti*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2019, p. 142: “Il salto evidente rispetto alla tradizione illuministica è stato quello di far emergere la dignità come «valore normativo» ...”. Manca tuttavia un articolo specifico dedicato alla dignità e ciò non sarebbe privo di conseguenze, secondo V. Baldini, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, 7 giugno 2013, in *Rivista AIC*, 2, 2013, p. 6: “A sancire una sorta di strutturale ambiguità del concetto giuridico di d.u. nell'ordinamento giuridico italiano, messa in luce dall'interpretazione giurisprudenziale ha

universale dei diritti dell'uomo³ e nella Legge Fondamentale tedesca⁴, mentre era sconosciuto ai teorici del costituzionalismo liberale⁵ e assente nei testi costituzionali della fine del XVIII secolo.

Nel mondo contemporaneo il sistema dei valori degli ordinamenti liberal-democratici così come di quelli sovranazionali e del livello internazionale⁶ non sembra possa prescindere dall'idea di dignità umana⁷.

concorso, in primo luogo, la scelta, operata in Assemblea costituente, di non solennizzare la garanzia di tutela e di inviolabilità della d.u. in uno specifico articolo". Nondimeno v. A. Apostoli, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2019, p. 6, secondo cui la valorizzazione della dignità umana si coglie nella prima parte dell'articolo 2 della Costituzione. V. inoltre A. Lamberti, *Giustizia e misericordia: una sfida per il diritto costituzionale nel prisma della dignità della persona*, in *Nomos*, 1, 2023, p. 16, che osserva che "è attorno al valore centrale della dignità che ruota l'assetto costituzionale". In proposito v. anche A. Pirozzoli, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Aracne, Roma, 2007.

³ La Dichiarazione fin dal preambolo richiama la dignità, visto che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo"; poi l'articolo 1 prevede che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", innovando così, con l'inserimento di tale principio, la formula dell'articolo 1 della storica Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. In precedenza già la Carta delle Nazioni Unite del 1945 si apriva con un richiamo anche alla dignità: "Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi ... a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana ...".

⁴ V. l'articolo 1, comma 1: "La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla". Si può ritenere che, come per altri aspetti, anche per il richiamo alla dignità la Legge Fondamentale tedesca sia stata presa a modello dalla Costituzione spagnola del 1978, che all'articolo 10 stabilisce: "La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale". Le traduzioni dei due articoli sono tratte da T.E. Frosini (a cura di), *Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate*, Il Mulino, Bologna, II ed. 2022, rispettivamente pp. 232, nota 25 e 234, nota 35.

⁵ Si ritiene che le origini del principio codificato nelle moderne costituzioni e dichiarazioni di diritti debbano essere riscontrate nel pensiero di Immanuel Kant. V. in proposito F. Volpi, *Anatomia dei valori*, in C. Schmitt, *La tirannia dei valori*, Adelphi, Milano, 2008, pp. 83-84, che riporta un brano tradotto da un testo di Kant (*Die Metaphysik der Sitten*): "... l'uomo considerato come persona ... si eleva al di sopra di ogni prezzo ... egli possiede una dignità ... ragione per la quale egli costringe al rispetto di sé tutti gli altri esseri razionali del mondo, potendo misurarsi con ciascun altro della sua specie e stimarsi loro uguale".

⁶ Infatti, innanzitutto per quanto concerne le costituzioni approvate successivamente a quelle ricordate il richiamo e la proclamazione del valore universale della dignità umana sono

Il diritto o la libertà di autodeterminazione, invece, sembra trovare un fondamento già nel pensiero classico liberale⁸. Nel contesto del linguaggio giuridico in origine tale concetto apparteneva al diritto internazionale⁹.

Oggi legislazione, giurisprudenza e dottrina di un crescente numero di Paesi liberaldemocratici attribuiscono un simile diritto ad ogni individuo, che, in relazione al tema che qui si intende trattare, diventa libero di decidere il momento giusto per porre fine alla propria esistenza, ritenuta non più degna di

per lo più una prassi consolidata. V. poi l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intitolato appunto "dignità umana": "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata". Inoltre molteplici documenti internazionali fanno riferimento al concetto. V. in proposito anche A. Di Stasi, *Brevi considerazioni intorno all'uso giurisprudenziale della nozione di dignità umana da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in AA.VV., *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Cacucci, Bari, 2019, p. 863; Idem, *Human Dignity as a Normative Concept. "Dialogue" Between European Courts (ECtHR and CJEU)?*, in P. Pinto de Albuquerque, K. Woyticzek (Ed.), *Judicial Power in a Globalized World. Liber Amicorum Vincent de Gaetano*, Springer, Cham (Switzerland), 2019, pp. 115 ss.; Idem, *Human Dignity: From Cornerstone in International Human Rights Law to Cornerstone in International Biolaw?*, in S. Negri (Ed.), *Self-Determination, Dignity and End-of-Life Care. Regulating Advance Directives in International and Comparative Perspectives*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2011, pp. 3 ss.

⁷ Sulla dignità esiste una bibliografia sconfinata di cui in questa sede non si può dare interamente conto. Tra i più recenti testi v. G. Luccioli, *Dignità della persona e fine della vita*, Cacucci, Bari, 2022; C.M. Mazzoni, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Leo S. Olschki, Firenze, 2019; F.P. Casavola, *De hominis dignitate. Scritti di bioetica*, a cura di L. Chieffi e F. Lucrezi, Mimesis Edizioni, Milano, 2019; V. Marzocco (a cura di), *La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2018; N. Casaburi, *Il cammino della dignità. Peripezie, fascino, manipolazioni di una parola*, Ediesse, Roma, 2015. Un'amplissima rassegna sul tema, a cui si rimanda senz'altro, si può rinvenire in S. Prisco, *La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico. Linee ricostruttive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 2*, 2019, pp. 62-63, nota 1 (per quanto concerne "il piano storico-filosofico e sociologico"), pp. 68-70, nota 2 (per quanto riguarda "le trattazioni in prevalenza giuridico-positive"), pp. 74-76, nota 3 (in relazione ai "lavori di ambito specificamente bioetico, biogiuridico, biopolitico").

⁸ In merito v. J. Stuart Mill, *Saggio sulla libertà* (titolo originale *On Liberty* – 1858), editore Bauer Books, ed. digitale 2017, capitolo I "Introduzione", secondo cui "il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l'individuo è sovrano", tuttavia con la precisazione che "questa dottrina vale solo per esseri umani nella pienezza delle loro facoltà".

⁹ Come ricorda S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 256 ss.

essere vissuta. Qui si coglierebbe il legame tra dignità e autodeterminazione.

Tuttavia la dignità parrebbe essere un concetto sfuggente¹⁰, fino al punto che ne è stata messa in dubbio l'utilità a causa della sua ambiguità¹¹.

Da ciò derivano problemi di non poco conto: se si è in presenza di una

¹⁰ V. G. Poggeschi, *La dignità dell'uomo: l'ultima Thule o l'isola che non c'è*, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (a cura di), *Scritti per Roberto Bin*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 744, che la qualifica come "concetto generico". Ciò sembra confermato dalla straordinaria varietà delle posizioni assunte nella dottrina italiana sul concetto; in proposito v. P. Veronesi, *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2, 2014, pp. 315 ss. e la rassegna degli autori ivi riportata.

¹¹ Sul punto v. G.M. Flick, *Considerazioni sulla dignità*, intervista rilasciata il 17 maggio 2017, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2017, pp. 8-9, che comunque ne dà un giudizio positivo ritenendolo un "concetto in sé dinamico, che vive dentro i rapporti umani e la diversità delle persone, e si nutre delle prospettive della solidarietà e della sussidiarietà". V. anche A. Apostoli, *La dignità sociale*, cit., p. 4, che tenta di darne un profilo più definito individuandola nel "nucleo essenziale dei diritti della personalità, cioè la parte di essi che è intangibile e pertanto tendenzialmente preminente nel bilanciamento con altri beni costituzionali". A conferma della sua natura controversa sembrerebbe che la dignità possa essere rivendicata quale fondamento della tutela dei diritti sociali (v. S. Civitarese Matteucci, *La dignità umana come principio "autonomo" per giustificare la tutela dei diritti sociali*, in *Dir. pubbl.*, 1, 2022, pp. 45 ss. e G. Repetto, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Dir. pubbl.*, 1, 2016, pp. 247 ss., entrambi con particolare risalto agli ordinamenti italiano e tedesco), del diritto di autodeterminazione o magari della totalità dei diritti (v., per esempio, Corte cost., 11-17 luglio 2000, n. 293, secondo cui la "dignità della persona umana" è un "valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo" e Corte cost., 9 aprile-9 maggio 2013, n. 85, punto 9 del considerato in diritto, secondo cui le "situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette ... costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona"; sulle declinazioni del principio nella giurisprudenza costituzionale italiana più recente v. M. Panebianco, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos*, 2, 2021, pp. 9 ss.) e sarebbe rinvenibile non solo negli ordinamenti liberaldemocratici ma anche in contesti totalitari, dove la concezione personale della dignità del leader giustifica la violazione dei diritti di tutti gli altri. In particolare, quando essa è evocata in nome di un'ideologia di Stato o di una concezione religiosa, giustificando così la violazione di diritti, sarebbe addirittura nociva; v. in tal senso S. Pinker, *The Stupidity of Dignity*, in *The New Republic*, 28 maggio 2008: "... dignity is relative ... dignity is fungible... dignity can be harmful ...". In verità le riserve nei confronti del concetto si riscontrano già in Schopenhauer, che criticava la concezione elaborata da Kant, a sua volta fondamento delle moderne dichiarazioni di diritti; in merito v. M. Reichlin, *La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2017, pp. 95 ss., che respinge le critiche di Schopenhauer e a cui si rinvia per i riferimenti alle opere dei filosofi menzionati.

nozione relativa e dai significati contraddittori, chi decide cosa è degno e cosa si intende per vita o morte degna¹²? In particolare la dignità violata, quale presupposto per l'esercizio del diritto di autodeterminazione che si traduce nella scelta di porre termine alla propria vita anche con l'assistenza di terzi, dovrebbe essere presa in considerazione da un punto di vista oggettivo, lasciando ogni giudizio alla collettività, sulla scorta, ad esempio, di un comune sentire o di un ben preciso quadro normativo, oppure da uno soggettivo, affidando al solo individuo e alla sua sensibilità la relativa valutazione? L'opinione che appare più convincente in proposito è quella di chi afferma che la società (quindi lo Stato, *rectius* il legislatore e poi, salvaguardando il principio della separazione dei poteri, i giudici, a cominciare da quelli costituzionali) deve avere il diritto di valutare la sussistenza di una violazione della dignità, fermo restando che ciò dovrebbe avvenire rispettando quanto più possibile la prospettiva individuale, con la conseguenza che diventa necessaria una continua ricerca dell'equilibrio tra le due posizioni, da verificarsi caso per caso¹³. Perciò, per quanto concerne il diritto di autodeterminazione dell'individuo desideroso di porre fine, anche con l'assistenza di terzi, a un'esistenza ritenuta non più dignitosa, sembra si possa convenire, in linea di principio, che nei confronti di un simile diritto dal contesto sociale possano e debbano scaturire limiti¹⁴, non potendosi così abbandonare all'arbitrio della

¹² Domande che si pone anche A. Morrone, *Sovranità*, 2 agosto 2017, in *Rivista AIC*, 3, 2017, p. 96, nell'ambito di un discorso di vasto respiro sul concetto di sovranità: "... Chi decide che cosa è degno? Che cos'è una «vita degna» o una «morte degna»? Eliminato il politico, il biopotere, è l'individuo stesso che decide? Oppure un gruppo sociale, non politico, in ragione della propria identità culturale? In assenza di meccanismi di mediazione politica, è possibile un accordo sulla dignità umana? È sufficiente l'intervento del giudice? Come conciliare il catalogo costituzionale dei diritti con le pretese sovrane di ogni esistenza individuale, sia essa del soggetto singolo, sia quella di un gruppo identitario?"

¹³ V. G.M. Flick, *Considerazioni sulla dignità*, cit., p. 12. In relazione specificamente all'ordinamento costituzionale italiano v. A. Ruggeri, *Dignità versus vita?*, 29 marzo 2011, in *Rivista AIC*, 1, 2011, p. 5, secondo cui "la via giusta, obbligata, da battere è quella mediana ... per un verso, ammettendosi che possa (e debba) darsi una definizione oggettiva della dignità, al pari di qualunque altro valore costituzionale, e, per un altro verso, ricercando i modi per salvaguardare – *fin dove possibile* – l'autodeterminazione del soggetto, pur nella consapevolezza che talune sue pretese non possano essere appagate, quanto meno con riguardo a certe loro espressioni e per talune circostanze". Il corsivo nel testo riportato è dell'autore.

¹⁴ A proposito dell'esistenza di limiti di natura sociale all'autodeterminazione v. A. Ruggeri, *Voce Autodeterminazione (principio di)*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura

sola prospettiva soggettiva della persona fragile la determinazione di una scelta così drammatica, che, beninteso, non potrebbe essere comunque mai assunta prescindendo dalla volontà individuale.

Sulla dignità della persona umana sono imperniati i rapporti tra individuo e progresso tecnico-scientifico, che richiedono anche la definizione di un nuovo ruolo per il diritto; il principio in questione diventa determinante nelle complesse problematiche che in tale contesto sono connesse alle scelte del fine vita.

Infatti sofisticati macchinari tecnologici consentono oggi la prosecuzione delle basilari funzioni biologiche umane anche in presenza di grave malattia o a seguito di gravi incidenti. Tuttavia l'aumento della durata dell'esistenza umana che così ne risulta non comporta un prolungamento della vitalità del corpo e talvolta della mente o, secondo una prospettiva ormai diffusa, una vita qualitativamente degna di essere vissuta, visto che simili macchinari possono talvolta mantenere indefinitamente in vita un individuo fisicamente paralizzato o persino un corpo in assenza di coscienza¹⁵.

Le modalità e i limiti di utilizzazione di simili tecnologie sollevano complesse questioni su cui devono confrontarsi anche i giuristi, chiamati ad aggiornare i propri modelli di riferimento in funzione dell'evoluzione scientifica¹⁶. In tale contesto il principio di dignità è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, in quanto si ritiene solitamente che da esso scaturisca il diritto di autodeterminazione nelle scelte individuali alla fine della propria vita.

Nondimeno si rifanno alla dignità anche coloro che negano radicalmente l'esistenza di un diritto ad anticipare il momento della morte.

In verità dietro al dibattito dottrinario, alla legislazione e alla giurisprudenza che esaltano la dignità quale fondamento della libertà di scelta individuale

di), *Dig. Disc. Pubbl. Aggiornamento*, UTET-Wolters Kluwer, Torino-Milano, 2021, p. 10, secondo cui, ancora in relazione all'ordinamento costituzionale italiano, il diritto di autodeterminazione presenta dei limiti, è anche un dovere e deve dispiegarsi all'interno della comunità sociale.

¹⁵ Peraltro la stessa tecnologia tende a spostare sempre più in là la soglia della mancanza di coscienza, visto che moderni strumenti sempre più sofisticati rilevano tracce di attività cerebrale anche in pazienti che versano nei cd. stati vegetativi permanenti, lasciando così per essi una speranza di recupero. V. in proposito M.B. Magro, *The last dance. Riflessioni a margine del c.d. caso Cappato*, 12 giugno 2019, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, p. 16.

¹⁶ V. R. Fattibene, *A chi spetta la "disponibilità della disponibilità della vita"? La disciplina del fine-vita come occasione di riflessione sulla partecipazione democratica nelle questioni biogiuridiche*, 4 dicembre 2018, in *Osservatorio cost.*, 3, 2018, p. 524 e l'ivi citato C. Casonato, *Introduzione al biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 19.

di porre fine anticipatamente alla propria esistenza aleggia una parola antica, dalla dirompente potenza evocativa: eutanasia. Infatti concetti differenti quali diritto di morire, suicidio assistito, rifiuto di cure salvavita sono tutti direttamente o indirettamente legati a quello di eutanasia¹⁷. Per i suoi risvolti etici, filosofici e religiosi, il tema è molto delicato e risulta così inevitabilmente funestato da uno scontro ideologico che divide le coscienze. Invece appare necessario che il giurista metta da parte le proprie convinzioni personali. Pertanto il comparatista deve sforzarsi di essere libero “da ideologie o passioni”¹⁸, così come il saggio costituzionalista dovrebbe astenersi dall’effettuare valutazioni sulla scorta delle proprie convinzioni personali, di natura politica o religiosa¹⁹.

A riprova della controversa natura della questione, tra coloro che si trovano a combattere una malattia che arreca grandi sofferenze e il cui decorso è irreversibilmente fatale, vi sono coloro che per sfuggire al dolore preferiscono o preferirebbero porre fine alla propria esistenza, accanto a quelli che vorrebbero restare in vita quanto più possibile, pur in condizioni difficili, anche giovandosi della tecnologia per procrastinare l’inevitabile esito finale²⁰. Infatti, mentre per qualcuno la morte degna in certe circostanze assurge a valore supremo, per altri la dignità si coglie nella sopportazione della sofferenza.

In nome della dignità dell’individuo alcuni difendono le pratiche eutanasiche e altri le rifiutano²¹, sicché vi è chi distingue la vita dignitosa dall’esistenza intesa come “mera sussistenza biologica” e la concretizza nell’autodeterminazione e chi invece intende la dignità come strettamente inerente all’essere umano a prescindere dalle condizioni in cui l’esistenza stessa viene vissuta²².

¹⁷ Sul punto v. anche A. Ridolfi, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2021, pp. 1-2.

¹⁸ V. G. Gorla, *Voce Diritto comparato*, in *Enc. Dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 932.

¹⁹ V. F. Rimoli, *Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico*, in *Dir. pubbl.*, 2, 2019, p. 484.

²⁰ Sul punto v. S. Agosta, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma, 2020, p. 36.

²¹ V. G. Razzano, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 4.

²² *Ivi*, pp. 5 ss.

Il discrimine sembra vertere proprio intorno al concetto di dignità dell'esistenza umana, che è valore condiviso, ma inteso in modo molto differente a seconda che si faccia riferimento alla vita "biologica" o "biografica", visto che la vita, nel primo caso, è valore assoluto e dono di Dio, mentre, nel secondo, essa è considerata in relazione alla sua qualità, da cui consegue la disponibilità del proprio corpo nonché della propria stessa vita²³.

In tal modo la dignità viene invocata positivamente sia da chi esalta il valore della sofferenza²⁴, in un contesto in cui la sacralità della vita impedisce che l'uomo possa disporne in qualsiasi caso²⁵ e dove perciò la dignità stessa non può essere identificata con l'autodeterminazione²⁶, sia da chi, al contrario, considera la dignità in contrasto con l'autodeterminazione un "disvalore costituzionale"²⁷, con la conseguenza che una vita umana ridotta a mera so-

²³ V. C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli, 2004, pp. 223-224.

²⁴ V. A. Ruggeri, *Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale*, in *Forum Quad. Cost.*, 2009, p. 7, secondo cui "non è esatto affermare che un essere umano afflitto da insopportabile sofferenza, fisica o morale, perda la propria dignità", visto che la sofferenza esalterebbe "l'*humanitas* della persona"; Idem, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, 21 febbraio, 2019, in *Consulta OnLine*, I, 2019, p. 101: "Le sofferenze ... non spengono, ma all'inverso esaltano, la dignità e, perciò, come tali, non giustificano il dare la morte anche a coloro che, in preda alla disperazione, la invocano".

²⁵ Ciò è testimoniato dalla circostanza che nell'Enciclica *Evangelium Vitae* di Giovanni Paolo II del 25 marzo 1995 la dignità è messa in correlazione con la sacralità della vita umana. V. inoltre G. Razzano, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *Bio-Law Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 2*, 2019, p. 108, secondo cui "il senso del rispetto di ogni vita in ragione della sua intrinseca dignità ... si basa su di un'esperienza così elementare, da non richiedere alcuna argomentazione logica, né alcuna specifica credenza religiosa", per cui "tutti condannano, con la consapevolezza che si tratti di un patrimonio comune ad ogni uomo, il cannibalismo, i sacrifici umani, la tortura, la discriminazione razziale" e tale condanna "implica il senso del rispetto assoluto per qualsiasi vita umana".

²⁶ V. G. Razzano, *Dignità nel morire*, cit., p. 43; A. Ruggeri, *Fraintendimenti concettuali*, cit., p. 99; Idem, *Voce Autodeterminazione (principio di)*, cit., p. 15.

²⁷ V. G. Gemma, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. Cost.*, 2, 2008, p. 381, secondo cui, premesso che esistono orientamenti politico-culturali che considerano la dignità quale limite alla libertà di mettere anticipatamente fine alla propria esistenza, dopo aver precisato che la dignità di un individuo non può essere irrinunciabile e indisponibile in senso assoluto da parte dell'individuo stesso, se si prende in considerazione l'ipotesi in cui la rinuncia alla vita possa configurarsi come contraria alla dignità individuale e una vita umana senza

pravvivenza biologica, che magari si protrae tra atroci sofferenze, senza alcuna speranza di guarigione e solo grazie al collegamento necessario a macchinari di sostentamento vitale, non potrebbe essere considerata dignitosa.

Pur con l'intenzione di non esprimere giudizi che possano sembrare come un avallo a favore di una delle due posizioni o un biasimo per l'altra, nondimeno non si può fare a meno di notare che a volte appare contraddittorio e caratterizzato da una marcata componente ideologica il modo in cui una morte dignitosa viene invocata. Un esempio può esser dato dal caso di Piergiorgio Welby, paziente affetto da distrofia muscolare che, al progredire della sua malattia, pienamente cosciente fu costretto a letto immobile e tenuto in vita solo da macchinari. Welby indirizzò una lettera aperta al Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano con la dichiarata finalità politica di sollecitare un dibattito parlamentare per l'approvazione di una legge sull'eutanasia, affermando che la vita e non la morte dovrebbe essere "dignitosa, ovvero decorosa" e mettendo l'eutanasia in riferimento a una "morte opportuna"²⁸.

più speranze e privata delle facoltà che danno un significato ad essa possa ritenersi conforme al menzionato valore della dignità, si osserva che in nessun caso si potrebbe invocare "l'imperativo della tutela della dignità umana", poiché quest'ultima è un valore costituzionale, ma una sua concezione in contrasto con la libertà di autodeterminazione la trasformerebbe in un "disvalore costituzionale". Per una riflessione generale sui disvalori rinvenibili nella Costituzione italiana v. M. Galdi, *La corruzione come disvalore costituzionale*, 30 ottobre 2019, in *federalismi.it*, 20, 2019, pp. 1 ss.

²⁸ V. *Lettera aperta di Piergiorgio Welby al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano*, 24 febbraio 2009, rinvenibile nel sito web www.lucacoscioni.it. Il pubblico ministero, a cui l'ammalato si rivolse per ottenere l'autorizzazione a staccare il respiratore artificiale, nell'ambito delle sue argomentazioni sostenne che nell'ordinamento italiano esisterebbe un diritto a chiedere la sospensione di trattamenti indesiderati anche in presenza di conseguenze letali. Il ricorso proposto al Tribunale di Roma non faceva alcun cenno alla parola eutanasia ed era invece imperniato sulla richiesta di interruzione dei trattamenti di sostentamento, nel caso di specie di ventilazione artificiale, in modo però da non provare dolore. Tale ricorso fu dichiarato inammissibile, perché il paziente, in relazione alla sua richiesta di distacco dal respiratore artificiale, fu riconosciuto titolare di un diritto non tutelato dall'ordinamento (Tribunale di Roma, I sez. civ., ordinanza 16 dicembre 2006: "il diritto del ricorrente di richiedere la interruzione della respirazione assistita ed distacco del respiratore artificiale, previa somministrazione della sedazione terminale, deve ritenersi sussistente alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ma trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall'ordinamento"). Nel suo complesso la vicenda è stata considerata espressione di un "caso ai limiti della denegata giustizia" (così P. Becchi, *La vicenda Welby: un caso ai limiti della denegata giustizia*, in *Ragion pratica*, 1, 2007, p. 299).

2. La morte felice nell'antichità greco-romana

In verità, se la moderna esigenza di una morte dignitosa sembrerebbe scaturire dalla volontà di evitare una sgradita procrastinazione dell'esistenza grazie alla tecnologia, da un punto di vista filosofico ci si trova ad affrontare problematiche che appaiono tutt'altro che nuove, ma che sembrano riscontrarsi già in riflessioni di pensatori appartenenti all'antichità classica.

Perciò l'invocazione di una morte dignitosa caratterizzata da rapidità e assenza di dolore non sembra affatto qualcosa di nuovo, ma piuttosto una riedizione della morte felice degli antichi, facile, rapida, indolore, al giusto momento e che si concretizzava nelle ipotesi lecite di suicidio, con la conseguenza del ritorno in auge di valori premoderni proprio nell'età dell'asserito trionfo dei diritti individuali. Da questo punto di vista l'eutanasia appare tutt'altro che il "tipico portato dell'età della tecnica"²⁹.

Come è noto, il termine eutanasia deriva dalla fusione della parola greca "εὖ", avverbio che significa bene ma anche felicemente, con un'altra, "Θάνατος", morte³⁰: da qui, la "buona morte", che nell'antichità greco-romana indicava una morte facile, veloce, senza dolore, al giusto momento o onorata³¹, appunto per questo felice e che non di rado era associata all'idea di suicidio.

Platone stabiliva una casistica, al di fuori della quale il suicidio doveva considerarsi illecito: "colui che con atto violento si priva di una parte di vita concessagli dal destino e ciò non per ordine dello Stato e secondo giustizia, non per una fatale sciagura che l'ineluttabile necessità gli riservi, e neppure per un'onta che renda insopportabile la vita; ma perché per debolezza e vile codardia, si infligge una ingiusta punizione"³². Si può ipotizzare che il caso della vita divenuta insopportabile per la vergogna quale giustificazione

²⁹ V. C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica*, cit., p. 9.

³⁰ V., per esempio, S. Canestrari, *Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile*, in *Riv. it. med. leg.*, 2003, p. 754 e autori ivi citati; M.D. Sayid, *Euthanasia: A Comparison of the Criminal Laws of Germany, Switzerland and the United States*, in *Boston College International and Comparative Law Review*, 6, 1983, p. 536.

³¹ V. M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Il Mulino, Bologna, 2015, e-book, capitolo I, paragrafo 1.

³² V. Platone, *Leggi*, Libro IX, 873C, in Idem, *Tutti gli scritti*, a cura di G. Reale, collana "Il Pensiero Occidentale", Bompiani, Milano, III ed. 2001, p. 1663.

della liceità del suicidio comprendesse i mali fisici o il decadimento della vecchiaia.

La circostanza che il suicidio non fosse sempre ammesso veniva ribadita dallo stesso Platone attraverso le parole fatte pronunciare da Socrate che, condannato a morte in base alle leggi della città, rifiutò di fuggire non perché avesse piacere di darsi la morte, ma perché il suicidio con la cicuta impostogli era un ordine degli dei a cui non era possibile sottrarsi, mancando il quale, tuttavia, a nessuno era lecito uccidersi³³.

Diogene Laerzio ricordava sul punto l'insegnamento della filosofia stoica inaugurata da Zenone di Cizio, secondo cui "il sapiente s'allontanerà dalla vita se ha verisimili motivi, p. es. la salvezza della patria o degli amici o se è tormentato da dolori piuttosto duri o dalla mutilazione di qualche organo o da malattie inguaribili"³⁴. Parrebbe invece che Epicuro esprimesse un'opinione almeno parzialmente differente, visto che secondo lui il sapiente "anche se perderà la vista non si sottrarrà alla vita"³⁵, ma lo stesso "morirà, se sarà necessario, per un amico"³⁶.

Seneca, le cui riflessioni sembrano quelle di un uomo moderno e non di uno vissuto circa duemila anni fa, faceva riferimento al suicidio, che l'individuo doveva realizzare, quando ancora in grado di farlo, come rimedio alla vecchiaia invalidante e per porre fine al dolore continuo di malattie incurabili: se la vecchiaia "comincerà a turbare la ... mente, a sconvolgere le sue facoltà" nonché in presenza di una malattia incurabile e che "danneggi l'animo" la consapevolezza di dover soffrire continuamente, senza poter più "com-

³³ V. Platone, *Fedone*, 62B-62C, in Idem, *Tutti gli scritti*, cit., p. 74: "... noi uomini siamo come chiusi in una custodia ... non dobbiamo liberarcene e fuggire ... noi siamo un possesso degli dei ... se mai qualcuno che fosse tuo possesso uccidesse se stesso, senza che tu gli avessi dato alcun segno di volere la sua morte, non ti infurieresti contro di lui, e, se potessi infliggerli qualche punizione, non lo puniresti? ... Allo stesso modo, dunque, non è cosa irragionevole che nessuno debba uccidere se stesso prima che il dio non gli mandi un necessario comando, come ha fatto ora con noi ...".

³⁴ V. Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi*, a cura di M. Gigante, Editori Laterza, Bari-Roma, III ed. 1998 – ristampa 2022, vol. I, libro VII, *Zenone*, p. 288. V. anche S. Bok, *Il suicidio*, in G. Dworkin, R.G. Frey, S. Bok, *Eutanasia e suicidio assistito* (titolo originale *Euthanasia and Physician-Assisted Suicide* – 1998), Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p. 119, secondo cui nell'antica Grecia sofferenze intollerabili, una malattia incurabile, un sacrificio fatto per la patria o per un amico erano ragioni idonee a giustificare un suicidio.

³⁵ V. Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi*, a cura di M. Gigante, Editori Laterza, Bari-Roma, III ed. 1998 – ristampa 2022, vol. II, libro X, *Epicuro*, p. 439.

³⁶ *Ibidem*.

piere tutte quelle azioni che costituiscono la ragione della vita”, rende ragionevole porre fine alla propria vita poiché, sebbene darsi la morte a causa del dolore sia una viltà, è “stolto chi vive per soffrire”³⁷.

Anche Plinio il Giovane riteneva che il suicidio fosse un rimedio per una malattia incurabile³⁸.

Svetonio poi ci ha tramandato che Augusto chiedeva agli dei una fine dolce, rapida e senza sofferenze, chiamando eutanasia tal genere di morte³⁹.

In generale la cultura romana ammetteva che il dolore insopportabile al corpo o problemi di natura psicologica fossero motivi giustificati per darsi la morte, mentre reputava illeciti il suicidio del condannato o dell'imputato in attesa di giudizio per sfuggire alla giustizia, punendolo con la sanzione della confisca dei beni del defunto, quello del militare e del servo, rispettivamente per il danno arrecato allo Stato e al padrone⁴⁰.

Perciò anche sul controverso tema della sofferenza sembra di assistere, per certi versi, ad un ritorno all'esperienza precristiana. Premesso che il grado di sofferenza, fisico e probabilmente ancor di più psichico, percepito dal soggetto non dipende esclusivamente e necessariamente dalla gravità della malattia ma almeno in parte dal vissuto dell'individuo, vale qui accennare al differente significato assunto dalla sofferenza nel mondo cristiano e in quello pagano, laddove per il primo la sofferenza è funzionale alla salvezza e una morte troppo rapida è temuta, visto che non consente di pentirsi dei propri peccati ed eventualmente di esserne assolti dal confessore, mentre per il secondo ed in particolare per l'antichità greco-romana tra gli elementi della “buona morte” vi erano proprio la rapidità del trapasso e l'assenza di sofferenze, che sembrerebbero caratteristiche anche dell'odierna morte dignitosa⁴¹.

³⁷ V. L.A. Seneca, *Lettere a Lucilio*, Libro VI, lettera 58, paragrafi 32-36, a cura di U. Boella, collana “Classici latini” diretta da I. Lana, UTET, Torino, ristampa 1975, tr. it. con testo originale a fronte, p. 331.

³⁸ V. Plinio Cecilio Secondo, *Opere*, a cura di F. Trisoglio, collana “Classici latini” diretta da I. Lana, UTET, Torino, I ed. 1973, tr. it. con testo originale a fronte, vol. I, epist. VI, 24, pp. 650 ss.

³⁹ V. C. Svetonio Tranquillo, *Vita dei Cesari* (titolo originale *De vita Caesarum*), tr. it. di E. Nosedà, Garzanti, Milano, 1977, ed. digitale 2011, *Augusto*, paragrafo 99: “Ebbe così una morte dolce, come aveva sempre desiderato. Infatti, quasi sempre quando gli si annunciava che la tale persona era morta rapidamente e senza soffrire, chiedeva agli dei per sé e per i suoi una simile «eutanasia» (questo è il termine di cui era solito servirsi)”.

⁴⁰ V. M. Cavina, *Andarsene al momento giusto*, cit., capitolo I, paragrafo 3.

⁴¹ Tuttavia bisogna notare che oggi anche la Chiesa cattolica, oltre ad essere contraria ad

Invece appartiene all'epoca cristiana la negazione radicale della possibilità di porre fine da sé alla propria vita, sulla scorta della considerazione che la vita proviene da Dio e non è nella disponibilità dell'uomo⁴².

3. *Vite indegne di essere vissute*

Il concetto di eutanasia nel moderno linguaggio medico fu poi introdotto per primo da Francesco Bacone nel XVII secolo secondo cui scopo della medicina non è solo il ristabilimento della salute ma anche il sollievo dal dolore, che può essere funzionale sia alla convalescenza che, in mancanza di speranza, a dare una morte più serena e dolce⁴³. Nondimeno per il filosofo inglese il medico non doveva perseguire la finalità di abbreviare l'esistenza del paziente ma piuttosto di rendere la morte naturale di un malato in agonia non dolorosa o meno dolorosa possibile e perciò, più che a pratiche di euta-

ogni forma di accanimento terapeutico, accetta la possibilità di alleviare le sofferenze di un individuo con le cd. cure palliative, che non ne accelerano, almeno intenzionalmente, la morte. In proposito vale richiamare il paragrafo 65 della già citata Enciclica *Evangelium Vitae* dove dall'eutanasia, intesa come “un'azione o un'omissione che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore” e condannata quale moralmente inaccettabile, viene “distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto accanimento terapeutico, ossia a certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia”, sicché in una simile circostanza è ritenuto moralmente lecito interrompere le cure, così come moralmente lecite sono qualificate le cure palliative, visto che in quest'ultimo caso “la morte non è voluta o ricercata, nonostante che per motivi ragionevoli se ne corra il rischio: semplicemente si vuole lenire il dolore in maniera efficace, ricorrendo agli analgesici messi a disposizione dalla medicina”. Più di recente pone in evidenza la differenza tra cure palliative e assistenza al suicidio G. Razzano, *La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022*, 23 marzo 2022, in *federalismi.it*, 9, 2022, p. 59, che evidenzia come nel nostro ordinamento “le cure palliative e la terapia del dolore sono un diritto vero e proprio” mentre “l'assistenza al suicidio, invece, resta un reato ... salvo la sua non punibilità in presenza di certe condizioni”.

⁴² V. C. Triberti, M. Castellani, *Libera scelta sul fine vita. Il testamento biologico. Commento alla Legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento*, goWare, Firenze, 2018, e-book, capitolo II.

⁴³ V. F. Bacone, *Della dignità e del progresso delle scienze*, 1623, in Idem, *Opere filosofiche*, a cura di E. De Mas, Laterza, Bari, 1965, vol. II, p. 214.

nasia, egli sembra facesse riferimento all'equivalente delle odierne cure palliative⁴⁴.

Tra la posizione di Bacone e quella odierna va collocata una pagina oscura della storia dell'umanità, costituita dalle pratiche eutanasiche naziste nei confronti dei malati di mente, che per i metodi utilizzati furono la prova generale dello sterminio degli ebrei su vasta scala.

Tuttavia confondere l'eutanasia eugenetica nazista con il tradizionale concetto di eutanasia sarebbe un errore, visto che quella nazista non scaturiva dalla volontà individuale né intendeva favorire un trapasso il meno doloroso possibile per malati gravi con atroci sofferenze, ma al contrario era il prodotto di un'ideologia di uno Stato che agiva in modo criminale, facendo morire le vittime contro la loro volontà e in maniera né facile né indolore.

Infatti il nazismo si proponeva di sopprimere, senza il loro consenso, i malati di mente, le cui vite erano ritenute non degne di essere vissute, con lo scopo di far risparmiare allo Stato risorse economiche e logistiche che potevano meglio essere utilizzate per lo sforzo bellico in corso, ferma restando anche l'esistenza della finalità eugenetica del miglioramento della razza. L'eutanasia eugenetica nazista rispondeva così a un'esigenza dello Stato, sia pur criminale; in conseguenza di ciò le teorie eugenetiche, diffuse in Europa e negli Stati Uniti tra la fine dell'ottocento e la prima parte del novecento, furono irrimediabilmente screditate.

Ovviamente un simile programma di eliminazione fisica degli individui ritenuti un peso per la società non poteva che realizzarsi in uno Stato totalitario, che disprezza e calpesta i diritti umani.

Nondimeno l'eutanasia eugenetica non fu un'invenzione dell'epoca, dato che concettualmente era già stata concepita nel mondo greco antico.

In particolare per Platone i medici devono curare soltanto quei cittadini dotati di "una sana costituzione e, quanto agli altri, lascino morire gli individui che sono portatori di tare fisiche e addirittura sopprimano di propria ma-

⁴⁴ Bisogna notare che l'eutanasia per i malati incurabili, sotto forma di suicidio concesso dai governanti, fu patrocinata nel XVI secolo da Tommaso Moro nel suo famoso testo "Utopia" (T. More, *Utopia*, ed. digitale 2018, in www.liberliber.it, tratta da edizione pubblicata a Milano, 1821, libro II, paragrafo "Dei servi", pp. 158-159). Nell'epoca compresa tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del XX l'eutanasia per compassione è stata patrocinata da diversi letterati, tra i quali i romanzieri Herbert G. Wells (H.G. Wells, *Racconti del tempo e dello spazio*, titolo originale *Tales of space and time* – 1899, Edizioni Grenelle, Potenza, 2017, e-book, racconto "Una storia dei giorni a venire") e Guy de Maupassant (G. De Maupassant, *L'Endormeuse*, 1889).

no quelli che hanno malattie psichiche ereditarie e incurabili ... sembra la soluzione migliore per chi la subisce e per la collettività”⁴⁵. Di diversa opinione era il leggendario Ippocrate, il cui giuramento vieta al medico di fornire aiuto al paziente per causarne la morte.

Passando dalla teoria alla pratica, si racconta che a Sparta i neonati deformati venissero sistematicamente soppressi, certamente non nell’interesse individuale ma piuttosto in un’ottica di miglioramento della razza o comunque di presunto beneficio per la collettività.

Come già accennato, in tempi moderni simili idee sono state messe in pratica dal nazismo.

Uno dei precursori sul piano teorico del programma di eutanasia eugenetica nazista fu Adolf Jost, autore del libro *Das Recht auf den Tod* (Il diritto alla morte) del 1895. L’autore in questione si chiedeva se nei casi di malattie mentali e fisiche incurabili la morte dell’individuo fosse preferibile sia per lui che per la società e così facendo introduceva, accanto all’autodeterminazione dell’individuo, il concetto di utilità sociale, che poi sarebbe stato ripreso dal nazismo; in particolare in tali casi la vita avrebbe costituito un tormento per l’individuo e al tempo stesso sarebbe stata socialmente inutile, sicché in tali condizioni lo Stato avrebbe dovuto riconoscere a ciascun individuo un diritto a decidere della propria vita, quindi l’esistenza di un diritto alla morte⁴⁶.

Nella letteratura giuridica tedesca il tema dell’eutanasia per le persone le cui vite sarebbero state prive di valore e quindi non meritevoli di essere vissute fu sviluppato da Karl Binding⁴⁷ nella prima parte di un opuscolo del 1920⁴⁸,

⁴⁵ V. Platone, *Repubblica*, III libro, 410A, in Idem, *Tutti gli scritti*, cit., p. 1152.

⁴⁶ V. C.A. Defanti, *Eugenetica: un tabù contemporaneo. Storia di un’idea controversa*, Codice, Torino, 2012, p. 207; M. Cavina, *Andarsene al momento giusto*, cit., capitolo VI, paragrafo 8.

⁴⁷ V. K. Binding, *Prospettiva giuridica*, in K. Binding, A. Hoche, *Il permesso di sopprimere vite non degne di essere vissute* (titolo originale *Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens* – 1920), pubblicato in italiano in appendice a C.A. Defanti, *Eugenetica: un tabù contemporaneo*, cit., pp. 263 ss.

⁴⁸ Nella seconda parte dell’opuscolo considerazioni di carattere medico intendevano avvalorare la tesi dell’esistenza di vite non degne di essere vissute e della cui eliminazione avrebbe dovuto farsi carico lo Stato, allo scopo di risparmiare la spesa per il mantenimento di tali individui, giudicata particolarmente gravosa soprattutto in relazione alla categoria dei minorati mentali dalla nascita: v. A. Hoche, *Considerazioni mediche*, in K. Binding, A. Hoche, *Il permesso di sopprimere vite non degne di essere vissute*, cit., pp. 293 ss.

la cui fama è legata alla postuma associazione al programma nazista di eutanasia eugenetica⁴⁹.

Le iniziali riflessioni di Binding riecheggiano aspetti dell'odierno dibattito sull'eutanasia⁵⁰.

Innanzitutto, sulla scorta di un ragionamento fondato sul diritto vigente in quel momento storico, egli osservava che il suicidio non era qualificato come reato nella maggior parte degli Stati dell'epoca e neppure atto lecito ma quale azione non vietata⁵¹; pertanto, egli sosteneva, il diritto deve prendere atto della circostanza che l'individuo è sovrano della propria esistenza, mentre venivano ritenuti illegali l'aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente⁵².

Si può cogliere ancora l'eco del dibattito odierno laddove Binding concepiva l'eutanasia come un intervento di cura, come l'azione di un medico che porta alla morte un malato destinato comunque a morire tra le sofferenze in breve tempo, anche se essa era ritenuta legittima non solo nei confronti del paziente consenziente ma anche di quelli impossibilitati a chiederla perché non coscienti, mentre era senz'altro illegittima se praticata contro l'espressa volontà del moribondo⁵³.

Binding fonda la liceità dell'azione del medico qualificabile come eutanasia sulla circostanza che la morte verrebbe sostanzialmente anticipata di poco e che il medico sarebbe spinto dalla compassione nei confronti della sofferenza⁵⁴. Qui però la questione comincia a complicarsi, perché l'autore ammetteva l'eutanasia in assenza della possibilità di fornire il consenso e trascurava la distinzione di non poco conto, anche sul piano concettuale, tra quelle che oggi sono le cure palliative, che servono ad alleviare la sofferenza del malato anche se possono condurre indirettamente alla morte, la somministrazione di un farmaco letale e la sua preparazione da parte di un medico con assunzione autonoma dal paziente, che invece mirano a causare direttamente la morte.

Le riflessioni successive invece contengono idee che sostanzialmente co-

⁴⁹ Nonostante che i due autori non avessero avuto alcun rapporto con il nazismo: v. C.A. Defanti, *Eugenetica: un tabù contemporaneo*, cit., p. 209.

⁵⁰ V. K. Binding, *Prospettiva giuridica*, cit., pp. 266 ss.

⁵¹ Ivi, p. 271.

⁵² Ivi, pp. 272-273.

⁵³ Ivi, pp. 274 ss.

⁵⁴ Ivi, pp. 280-281.

stituirono la base teorica per il programma di eutanasia eugenetica nazista.

Tralasciando l'esame dettagliato del contenuto di tale parte, è sufficiente ricordare la giustificazione fornita per l'eliminazione di alcune categorie di malati, cioè quelli in fin di vita in preda alle sofferenze ma coscienti, quelli incoscienti e i minorati mentali: si tratterebbe di vite non degne di essere vissute⁵⁵, sicché in tali casi la morte sarebbe una liberazione non solo per l'interessato ma anche per la società, che considererebbe tali esistenze inutili e improduttive, senza valore⁵⁶.

Nel complesso, pertanto, secondo tale ricostruzione, la soppressione di vite non degne di essere vissute sarebbe stata un atto terapeutico, da affidare esclusivamente a medici pietosi mossi dalla compassione verso le sofferenze e da non praticare contro la volontà del malato in grado di esprimerla, con l'eccezione del caso dei malati di mente.

In sostanza, pur se nell'osservazione che l'individuo è sovrano sulla propria esistenza formulata in relazione al suicidio si coglie un legame con l'odierno diritto all'autodeterminazione, nel ragionamento di Binding sembrava prevalere l'interesse della società a disfarsi di vite ritenute oggettivamente non degne di essere vissute, mentre oggi centrale è la prospettiva individuale ed è esclusa qualsiasi valutazione oggettiva del valore della vita altrui e della sua presunta inutilità sociale, sia per i malati incurabili nel fisico che nella mente.

L'idea che esistono vite non degne di essere vissute fu fatta propria dal nazismo, con l'eutanasia che si tradusse in un'opera di sistematico sterminio nel presunto interesse della collettività e contro la volontà dei malati stessi.

Dall'eutanasia eugenetica spartana e da quella nazista, accomunate dalla dimensione della superiorità di presunte esigenze della collettività, si è giunti all'odierna scelta individuale di tempi e modi della propria morte⁵⁷. L'eutanasia eugenetica del mondo antico, peraltro a quell'epoca non qualificata in tal modo, così come quella nazista si distinguono, almeno teoricamente, dalle attuali pratiche eutanasiche perché oggi il giudizio sulla qualità dell'esi-

⁵⁵ Ivi, pp. 282 ss.

⁵⁶ Ivi, pp. 288 ss., che in conclusione illustrava le modalità attraverso cui si sarebbe dovuto giungere all'autorizzazione all'eliminazione delle categorie degli individui da lui presi in considerazione, con la previsione del consenso del malato direttamente, se cosciente e sano di mente o dei suoi familiari e con l'esame del quadro clinico da parte di una commissione composta da un medico per le malattie fisiche, uno per le malattie mentali e un giurista.

⁵⁷ V. sul punto anche C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica*, cit., pp. 26-27.

stenza è soggettivo e affidato all'individuo stesso⁵⁸. Perciò un ruolo di fondamentale importanza svolge il consenso dell'individuo, anche se da solo non è sufficiente; infatti la dignità viene descritta come un "processo", con il concorso della persona interessata e di chi ha il dovere di predisporre le condizioni per rendere le scelte dell'individuo davvero libere e responsabili, sicché non può essere in nessun caso imposta normativamente⁵⁹.

La tradizionale obiezione di coloro che sono favorevoli all'eutanasia, secondo cui una vita ha valore solo se è degna di essere vissuta, come si è già osservato incorre nell'ardua questione relativa a chi debba decidere se una vita sia tale, dato che proprio la discriminazione tra vite degne e non degne di essere vissute rappresentò il fondamento dell'eutanasia eugenetica nazista⁶⁰.

Nella Germania contemporanea il retaggio dell'esperienza nazista ha indotto poi a bandire la parola *Euthanasie*, al posto della quale vengono utilizzati il termine *Sterbehilfe* per riferirsi al suicidio assistito⁶¹ nonché le espressioni *indirekte Sterbehilfe* per indicare l'abbreviazione della vita quale effetto indiretto di terapie volte ad attenuare il dolore⁶² e *passive Sterbehilfe* per riferirsi alla rinuncia alle cure o all'interruzione delle stesse nei confronti di individui sofferenti per malattie incurabili che abbiano prestato il proprio consenso o il cui consenso sia stato presuntivamente ricostruito⁶³.

4. *Liberalismo e comunitarismo: ordinamenti a tendenza permissiva e quelli a tendenza impositiva*

Sull'eutanasia, cioè sulla pratica di porre fine con azioni o omissioni alla vita di una persona le cui cattive condizioni di salute sono diventate insopportabili e irreversibili, si fronteggiano oggi le diverse concezioni filosofico-

⁵⁸ In merito v. C.A. Defanti, *Eugenetica: un tabù contemporaneo*, cit., p. 227.

⁵⁹ V. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 211.

⁶⁰ V. A. Barbera, *Eutanasia: riflessioni etiche, storiche e comparatistiche*, in S. Canestrari, G. Cimbalo, G. Pappalardo, *Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 6.

⁶¹ V. R. Alagna, *Eutanasia e diritto penale in Germania*, in *Riv. it. med. leg.*, 3, 2012, p. 877.

⁶² Ivi, pp. 886-887.

⁶³ Ivi, pp. 889-890.

politiche del liberalismo e del comunitarismo, laddove, tra i doveri di garanzia dello Stato, il primo dà centralità alla libertà e all'autonomia individuale mentre il secondo alla comunità e ai valori considerati assoluti⁶⁴; sul piano strettamente etico ciò si traduce nella contrapposizione tra l'etica della qualità della vita, secondo cui l'esistenza ha valore solo se l'individuo abbia tale percezione e quindi contempla l'eventualità della privazione della stessa, con quella della sacralità della vita, secondo cui quest'ultima è un valore assoluto e l'individuo non può privarsene⁶⁵.

Pertanto, da un punto di vista laico, in presenza di un dolore continuo ed insopportabile o per altri motivi, si ritiene che possa essere legittimamente chiesta la morte oppure che la si possa procurare ad altri, mentre, da un punto di vista religioso, nessuno può privarsi della vita o privarne un altro, sia pur con il consenso di quest'ultimo, perché ciò violerebbe la legge divina⁶⁶.

Lo scontro tra i diversi punti di vista sembra inconciliabile, sebbene poi in concreto entrambe le posizioni convergano sul divieto di accanimento terapeutico e sulla liceità delle cure palliative contro il dolore, anche quando rischiano di condurre alla morte.

In merito alla regolamentazione del fine vita si è distinto tra gli ordinamenti a tendenza permissiva e quelli a tendenza impositiva⁶⁷. Più frequentemente si incontrano ordinamenti che rientrano nella seconda categoria e che sono caratterizzati dalla previsione di un diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche di sostentamento vitale e dal divieto di ogni comportamento che possa provocare direttamente la morte dei pazienti, con la previsione di sanzioni penali per tutti i casi di assistenza al suicidio e omicidio del consenziente, mentre pochi, ma in aumento, sono quelli che appartengono alla prima. In particolare tra questi ultimi, dove con condizioni e limiti variabili sono state disciplinate legislativamente pratiche eutanasiche quali il suicidio assistito o talvolta anche l'eutanasia attiva, bisogna annoverare alcuni Stati della federazione statunitense e dell'Australia, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, il Canada, la Nuova Zelanda, la Spagna e da ultimo l'Austria.

⁶⁴ V. C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica*, cit., pp. 166-167 e 170 ss.

⁶⁵ Ivi, p. 168.

⁶⁶ V. C. Triberti, M. Castellani, *Libera scelta sul fine vita*, cit., capitolo II.

⁶⁷ Su questa distinzione v. C. Casonato, *I limiti all'autodeterminazione individuale al termine dell'esistenza: profili critici*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1, 2018, pp. 6 ss.; Idem, *Fine vita: il diritto all'autodeterminazione*, in *Il Mulino*, 4, 2017, pp. 597-598.

In particolare, a proposito della legislazione adottata negli Stati della Federazione statunitense⁶⁸, meritano di essere richiamate brevemente le condizioni poste dalla legge approvata in Oregon nel 1997 e poi successivamente modificata, perché fu il primo testo legislativo a regolare il tema in terra statunitense⁶⁹. Secondo tale legge il suicidio medicalmente assistito è legale a condizione che il paziente sia adulto, residente nello Stato e capace di assumere e comunicare decisioni in materia sanitaria, che soffra di una malattia terminale accertata dal medico curante e da uno specialista, che la sua sanità di mente sia accertata dagli stessi medici e pertanto non soffra di disturbi psicologici o psichiatrici o depressione che pregiudichino la sua capacità di giudizio e impediscano la prescrizione del farmaco mortale, che abbia espresso volontariamente con decisione informata il suo desiderio di morire, che abbia presentato una richiesta scritta secondo le prescrizioni della legge in presenza di due testimoni e anche una verbale, poi ripetuta, sempre verbalmente, non meno di quindici dopo aver fatto la prima richiesta verbale. Con entrata in vigore il 1° gennaio 2020, a seguito dell'approvazione dell'assemblea legislativa e della firma del Governatore dello Stato apposta il 23 luglio 2019, è stato eliminato il periodo di quindici giorni di attesa dalla richiesta

⁶⁸ Al momento il suicidio assistito è ammesso nel Distretto di Colombia e in dieci Stati, mentre in diversi altri Stati vi sono in discussione progetti di legge che mirano allo stesso scopo. Di seguito sono indicati i nomi degli Stati che hanno reso lecito il suicidio assistito, delle leggi approvate e delle loro rispettive date di entrata in vigore: California, *End of Life Option Act*, 9 giugno 2016; Colorado, *End of Life Options Act*, 16 dicembre 2016; District of Columbia, *Death with Dignity Act*, 18 febbraio 2017; Hawaii, *Our Care, Our Choice Act*, 1 gennaio 2019; Maine, *Death with Dignity Act*, 12 giugno 2019; New Jersey, *Aid in Dying for the Terminally Ill Act*, 1 agosto 2019; New Mexico, *The Elizabeth Whitefield End of Life Options Act*, 18 giugno 2021; Oregon, *Death with Dignity Act*, 27 ottobre 1997; Vermont, *Patient Choice and Control at End of Life*, 31 maggio 2013; Washington, *Death with Dignity Act*, 5 marzo 2009. Nel Montana non sono state approvate leggi, ma fin dal dicembre 2009 la Corte Suprema, con la decisione *Baxter v. Montana*, ha reso lecito il suicidio assistito. Le notizie sono tratte dal sito <https://www.deathwithdignity.org/> dove, nelle sezioni dedicate ai vari Stati, è possibile consultare i testi integrali delle leggi approvate e i progetti di legge attualmente in discussione in alcuni Parlamenti.

⁶⁹ *Death with Dignity Act*, 27 ottobre 1997. Per un commento alla versione iniziale della legge v. S. Bok, *Suicidio medicalmente assistito*, in G. Dworkin, R.G. Frey e S. Bok, *Eutanasia e suicidio assistito*, cit., pp. 164 ss. Nello stesso anno la Corte Suprema emise due sentenze entrambe in data 26 giugno che confermarono la legittimità costituzionale delle leggi che proibivano il suicidio assistito negli Stati di Washington e New York e che pertanto negarono l'esistenza di un diritto al suicidio assistito: *Washington et al. v. Glucksberg et al.*, 521 U.S. 702 (1997) e *Vacco, Attorney General of New York, et al. v. Quill et al.*, 521 U.S. 793 (1997).

verbale per i pazienti con un'aspettativa di vita inferiore a quindici giorni.

La rassegna che segue si limita ad alcune riflessioni sulla legislazione in tema di pratiche eutanasiche nei Paesi europei.

Per incominciare si ritiene opportuno prendere in esame il caso olandese, trattandosi del primo Paese europeo ad aver reso l'eutanasia lecita.

Bisogna notare che l'approccio seguito nei Paesi Bassi è stato graduale, visto che già dalla metà degli anni novanta del XX secolo, pur in presenza di un divieto di eutanasia, nel rispetto di certe condizioni veniva garantita la non punibilità del medico che avesse commesso un atto di eutanasia⁷⁰.

Poi, a partire dall'approvazione della legge 12 aprile 2001, n. 137, entrata in vigore il 1° aprile 2002⁷¹, a certe condizioni sono stati resi leciti il suicidio assistito e l'eutanasia vera e propria. Sulla scorta di tale legge il paziente con piena consapevolezza esprime il consenso informato anche nella forma delle disposizioni anticipate di trattamento nel caso in cui soffra in maniera intollerabile senza prospettiva di miglioramento. Più specificamente, secondo tale legge, il medico non è sottoposto alle pene previste dal codice penale per l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio⁷² a condizione che sia convinto della volontarietà e dell'adeguata ponderatezza della richiesta del paziente nonché della presenza di sofferenze durature e insopportabili nello stesso, che abbia informato il paziente del suo stato e dell'eventuale decorso della sua malattia, che unitamente al paziente sia convinto che non esiste altra ragionevole soluzione per la situazione in cui versa quest'ultimo, che abbia consultato un medico indipendente che ha visitato il paziente e riferito la sua opinione scritta sull'esistenza dei presupposti di legge per l'assistenza al suicidio, che abbia già posto termine a una vita o assistito a un suicidio con la dovuta cura⁷³. L'eutanasia può essere praticata anche nei confronti di pazienti che perdono la capacità di intendere e di volere, purché prima che ciò accada abbiano una ragionevole conoscenza dei propri interessi e abbiano

⁷⁰ V. C. Triberti, M. Castellani, *Libera scelta sul fine vita*, cit., capitolo II; G. Smorto, *Note comparatistiche sull'eutanasia*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 7, 2007, pp. 148 ss.

⁷¹ Per un commento alla legge v. M. Magnolia, *Brevi osservazioni in tema di eutanasia e suicidio assistito nella legislazione olandese e belga*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, IV, 2003, pp. 1864 ss.; C. Tripodina, *Primavera 2002: la "questione eutanasia" preme sull'Europa*, ivi, I, 2003, pp. 353 ss.

⁷² V. rispettivamente gli articoli 293 e 294 del codice penale olandese. Per un commento v. J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers, *Euthanasia and Law in the Netherlands*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998, pp. 98 ss.

⁷³ V. l'articolo 2, comma 1, della citata legge olandese sull'eutanasia.

espresso una richiesta in tal senso per iscritto⁷⁴. In questo caso tecnicamente non si parla di suicidio assistito, visto che è rimesso interamente al medico il compimento dell'azione.

La legge in questione si applica anche ai minori: in tal caso il suicidio assistito è ammissibile purché il minore abbia una ragionevole conoscenza dei propri interessi e a condizione che siano coinvolti i genitori che hanno la patria potestà o il tutore, partecipazione che diventa determinante per l'assunzione della decisione se il minore ha un'età compresa tra i dodici e i sedici anni, mentre tale decisione è lasciata al minore tra i sedici e i diciotto anni⁷⁵.

L'intera procedura è sottoposta a un controllo successivo ad opera di una commissione regionale di valutazione⁷⁶.

Nondimeno restano in vigore gli articoli del codice penale che vietano l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio, ma con l'aggiunta in entrambi i casi di una disposizione sulla scorta della quale, nel rispetto delle condizioni menzionate, tali condotte divengono non punibili, sicché non è punibile il medico che accoglie la richiesta del paziente di porre fine alla vita o di suicidio assistito seguendo le regole previste⁷⁷.

Infine risale all'aprile del 2023 la notizia che il Governo ha annunciato che, oltre ai neonati per cui è stata estesa dal 2020 e ai maggiori di anni dodici contemplati dalla legge richiamata, l'eutanasia si potrà praticare anche nei confronti dei minori di anni dodici che abbiano compiuto un anno se affetti da malattie gravissime in fase terminale che causano dolori insopportabili⁷⁸.

⁷⁴ V. l'articolo 2, comma 2, della citata legge olandese sull'eutanasia.

⁷⁵ V. l'articolo 2, commi 3 e 4 della legge.

⁷⁶ V. gli articoli 3 e ss. della legge in questione.

⁷⁷ Sul punto v. M. Donini, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale*, 15 marzo 2017, in *Dir. pen. contemp.*, 2017, p. 21.

⁷⁸ Come riportato dalle cronache dei giornali: M. Bresolin, *Nei Paesi Bassi anche i bambini con meno di 12 anni potranno ottenere l'eutanasia*, 15 aprile 2023, in www.lastampa.it; A. Napoletano, *L'accelerazione. Olanda, eutanasia anche ai bambini*, 15 aprile 2023, in www.avvenire.it; *La Repubblica*, redazione esteri, *Olanda, via libera all'eutanasia per i malati incurabili minori di 12 anni*, 14 aprile 2023, in www.repubblica.it). Bisogna aggiungere peraltro che la Corte Suprema ha dato anche l'assenso all'eutanasia nei confronti dei malati in stadio avanzato di demenza che, avendo prestato in precedenza il consenso a porre fine alla propria vita, non sono più in grado di riformularlo nel momento in cui la procedura viene in concreto attuata, rendendo così possibile l'eutanasia a prescindere dall'effettiva formulazione del consenso attuale.

Il Belgio è stato il primo Paese in Europa ad aver introdotto l'eutanasia per i minori senza limitazione di età.

Si deve fare innanzitutto riferimento alla legge 28 maggio 2002⁷⁹, con la quale fu depenalizzata l'eutanasia. In particolare fu introdotta la possibilità di praticare l'eutanasia a seguito di richiesta volontaria, ponderata e ripetuta del paziente capace di intendere e di volere, soggetto a sofferenze fisiche o mentali costanti e intollerabili, che non siano suscettibili di essere alleviate e che siano causate da malattia o altro accidente grave ed incurabile. Tale legge è stata emendata da un'altra successiva nel febbraio 2014, che ha reso possibile praticare l'eutanasia anche nei confronti dei minori senza limiti di età⁸⁰, facendo in modo che non fosse punito l'aiuto al suicidio né l'omicidio del minore consenziente, consapevole e capace di discernimento secondo la valutazione di un medico psichiatra o psicologo dell'infanzia, in presenza di un quadro clinico disperato, caratterizzato da sofferenza continua, insopportabile e non suscettibile di essere lenita, destinato a sfociare nella morte in tempi brevi⁸¹.

Nel 2022 è stata adottata una legge sui diritti del paziente, che regola le modalità di rifiuto dei trattamenti e della rappresentanza del paziente incapace di esprimersi⁸².

Un cenno merita il Lussemburgo per l'influenza della legislazione dei vicini Belgio e Olanda. In particolare secondo la legislazione lussemburghese il paziente deve essere maggiore di età, cosciente e capace di intendere e di volere al momento della richiesta, che a sua volta deve essere libera, infor-

⁷⁹ *Loi relative à l'euthanasie*. Per un commento v., tra gli altri, C. Tripodina, *Primavera 2002: la "questione eutanasia"*, cit., pp. 366 ss.; B. Dentamaro, *Il Belgio: caso più unico che raro*, in *Giur. Pen. Web*, 2019, 1-bis.

⁸⁰ *Modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs*. Per un commento v. F. Mannella, *Eutanasia e minori. Alcune osservazioni in occasione della recente legge belga*, aprile 2014, in *Osservatorio cost.*, 2014, pp. 1 ss.

⁸¹ In proposito v. E. Montero, *The Belgian Experience of Euthanasia Since Its Legal Implementation in 2002*, in D.A. Jones, C. Gastmans, C. MacKellar (a cura di), *Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium*, Cambridge University Press, 2017, pp. 37 ss., che riferisce che l'eutanasia in Belgio, presentata nel 2002 come un atto eccezionale limitato a casi estremi, ha progressivamente assunto un ruolo di alternativa tra le opzioni di fine vita al pari delle cure delle cure palliative e del rifiuto o interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e ciò è provato anche dalle statistiche, secondo cui nei primi quindici anni dall'introduzione della legge si è assistito a un numero sempre più grande di richieste di eutanasia.

⁸² *Loi du 22 aout 2022 relative aux droits du patient*.

mata e scritta, lo stesso deve patire sofferenze fisiche o mentali costanti e intollerabili non suscettibili di essere alleviate, causate da malattia grave ed incurabile⁸³.

Il caso spagnolo mostra come si sta sviluppando la più recente legislazione permissiva nei confronti delle pratiche eutanasiche in Europa⁸⁴. Una prima osservazione è il frequente riferimento esplicito alla dignità nel preambolo della legge⁸⁵. Vale aggiungere poi che la legge riconosce quale vero e

⁸³ *Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide*. Per una riflessione sul quadro comparativo aggiornato al 2017 della legislazione in Belgio, Olanda e Lussemburgo v. H. Nys, *A Discussion of the Legal Rules on Euthanasia in Belgium Briefly Compared with the Rules in Luxembourg and the Netherlands*, in D.A. Jones, C. Gastmans, C. MacKellar (a cura di), *Euthanasia and Assisted Suicide*, cit., pp. 7 ss. La legge in questione è stata modificata nel 2021 (*Loi du 2 mars 2021 modifiant: 1° la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide; 2° la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient*).

⁸⁴ *Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia*. Per un commento alla legge v. U. Adamo, *L'aiuto a morire nell'ordinamento spagnolo e definizione del contesto eutanasiaco*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, pp. 201 ss.; G. Arruego, *El camino hasta la legalización de la muerte asistida en España*, ivi, pp. 225 ss.; G. Battistella, *Le legislazioni sul fine vita: profili di politica legislativa e di comparazione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, 2021, pp. 225 ss.; P. Q. Cardinali, *La legalizzazione dell'eutanasia in Spagna ed un confronto con la normativa sul "fine vita" in Italia*, in *Giur. Pen. Web*, 4, 2021; R. D'Andrea, *Alcune osservazioni sullo stato di avanzamento degli ordinamenti giuridici europei che prevedono l'eutanasia e/o il suicidio assistito*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 4, 2022, pp. 314-315; Idem, *I dieci insegnamenti della novella legge spagnola sull'eutanasia*, 27 maggio 2021, in *La legislazione penale*, 2021, pp. 1 ss.; C.G. Picó, *Spagna. Pubblicata la legge organica n. 3/2021, del 24 marzo, che disciplina l'eutanasia*, Corte costituzionale. Servizio Studi. Area di Diritto Comparato, 25 marzo 2021, pp. 1 ss., reperibile nel sito web www.cortecostituzionale.it; R. Potenzano, *La morte medicalmente assistita tra regolamentazioni nazionali europee e prospettive legislative italiane*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, specie pp. 261 ss.; C.M. Romeo Casabona, *La ley orgánica reguladora de la eutanasia y la adaptación del código penal*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, specie pp. 291 ss.

⁸⁵ V. il preambolo della *Ley Orgánica 3/2021*: "... *La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad ... El contexto eutanásico, en el cual se acepta legalmente prestar ayuda para morir a otra persona, debe delimitarse con arreglo a determinadas condiciones que afectan a la situación física de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental en que se en-*

proprio diritto la possibilità di chiedere e ricevere assistenza per porre fine alla propria vita, legalizzando così l'eutanasia attiva e il suicidio medicalmente assistito⁸⁶. Tale diritto è subordinato alla presenza di determinati requisiti, tra cui una decisione assunta liberamente sulla scorta di un consenso informato, la cittadinanza spagnola o la residenza in Spagna da più di dodici mesi, la maggiore età, la capacità di intendere e di volere al momento della richiesta⁸⁷.

Presenta tratti peculiari la Svizzera, dove è assente una legge federale che preveda garanzie procedurali per l'assistenza al suicidio e nondimeno oltre all'eutanasia passiva, con l'interruzione del funzionamento di dispositivi per il sostentamento vitale, è lecito anche il suicidio assistito⁸⁸.

In Svizzera la questione della legittimità o della tolleranza del suicidio as-

cuentra, a las posibilidades de intervención para aliviar su sufrimiento, y a las convicciones morales de la persona sobre la preservación de su vida en unas condiciones que considere incompatibles con su dignidad personal ...”.

⁸⁶ V. l'articolo 1, comma 1, della *Ley Orgánica 3/2021*: “*El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse*”.

⁸⁷ V. l'articolo 5, comma 1, della *Ley Orgánica 3/2021*: “*1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas. Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e incapacitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable. e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente*”.

⁸⁸ In merito v. A. Morrone, *Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista*, in *Forum Quad. Cost.*, 2018, p. 7; M. Donini, *La necessità di diritti infelici*, cit., pp. 19-20.